

PROPOSTA DEI RELATORI	PROPOSTA SEL	PROPOSTA UNITARIA CON CHITI E ALTRI
Composizione del Parlamento: Il numero dei Deputati rimane di 630, il numero dei Senatori è di 100.	Composizione del Parlamento: Il numero dei deputati è ridotto a 450, il numero dei senatori è di 150.	Composizione del Parlamento: Il numero dei deputati è ridotto (secondo due proposte) a 315 o 470, il numero dei senatori è di 106, dei quali 6 eletti all'estero.

Modalità di elezione	Modalità di elezione	Modalità di elezione
74 membri del Senato sono eletti dai consigli regionali, 21 sindaci e 5 nominati dal Presidente della Repubblica.	Elezione diretta su base regionale, con un sistema proporzionale puro, garantendo la parità di genere.	Elezione diretta su base regionale, con un sistema proporzionale puro, garantendo la parità di genere.

Funzioni del Senato	Funzioni del Senato	Funzioni del Senato
<p>Concorre all'elezione del Presidente della Repubblica, dei membri della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Rappresenta le istituzioni territoriali. Partecipa alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle Pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi statali. Concorre a esprimere pareri sulle nomine governative.</p>	<p>Concorre all'elezione del Presidente della Repubblica, dei membri della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Legifera con la Camera sui temi costituzionali, le leggi elettorali, sui referendum e sui diritti di libertà, di amnistia e indulto. Esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea.</p> <p>Controlla l'operato del Governo e della pubblica amministrazione.</p> <p>Potere d'inchiesta.</p> <p>Competenze esclusive sulle leggi regionali, impugnate dal Governo.</p> <p>Valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio e raccordo tra lo Stato e le regioni, le città metropolitane e i comuni.</p>	<p>Concorre alle leggi costituzionali, leggi elettorali ed europee e di tutela delle minoranze linguistiche, oltre che a quelle concernenti:</p> <p>rapporti con le confessioni religiose, immigrazione, diritti di libertà, tutela della salute, casi di ineleggibilità, incandidabilità e conflitti di interesse.</p>

Immunità	Immunità	Immunità
Si mantengono le regole attuali per Camera e Senato.	Viene eliminata l'immunità per i Senatori e i Deputati mantenendo la sola insindacabilità sulle opinioni espresse e i voti dati.	Viene eliminata l'immunità per i Senatori e i Deputati mantenendo la sola insindacabilità sulle opinioni espresse e i voti dati. In subordine prevede che nei casi in cui il Parlamento respinga la richiesta di autorizzazione a procedere la richiesta sia demandata alla Corte Costituzionale.
<p align="center">Modifica dell'articolo 117</p> <p>Si sopprime la legislazione concorrente.</p> <p>Si prevede la possibilità di concedere ulteriori forme di autonomia alle regioni in materie dello Stato.</p> <p>Si ridefiniscono le materie di competenza esclusiva dello Stato, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sicurezza alimentare; le disposizioni generali e comuni sull'istruzione; l'ordinamento scolastico; l'istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; si tolgono i riferimenti alle Province e aggiunte le forme associative dei comuni; oltre alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, si è aggiunta la tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; 	<p align="center">Modifica dell'articolo 117</p> <p>Si sopprime la possibilità di concedere ulteriori forme di autonomia alle regioni in materia di istruzione, ricerca scientifica e tecnologica, nonché di beni culturali paesaggistici, ambiente, ecosistema, attività culturali;</p> <p>si introduce la dizione di uguali livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali e di costi standard, che devono comunque essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Alla potestà legislativa esclusiva dello Stato vengono aggiunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> politiche sociali; formazione professionale; l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari; le condizioni di esercizio dei diritti politici; la tutela della fauna selvatica; della biodiversità; le calamità naturali. <p>Vengono invece soppresse:</p> <ul style="list-style-type: none"> la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia di interesse regionali; le infrastrutture strategiche e di trasporto. 	<p align="center">Modifica dell'articolo 117</p>

<p>disposizioni sul governo del territorio e il coordinamento della protezione civile;</p> <p>produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza;</p> <p>Alle Regioni rimane la potestà legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilità, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione dei servizi alle imprese e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione delle relazioni finanziarie per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali.</p> <p>Allo Stato rimane il diritto di intervenire con legge dello Stato in materie di competenza regionale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.</p>	<p>Alla potestà legislativa esclusiva delle regioni si sostituisce la valorizzazione dei beni ambientali, con la conservazione e promozione degli stessi.</p> <p>Oltre alla tutela dell'interesse nazionale, inseriamo che ciò può avvenire solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere vincolante del Senato.</p>	
--	---	--

Indennità	Indennità	Indennità
Nessuna indennità per i senatori.	Per deputati e senatori l'indennità è equiparata a quella del sindaco di una grande città.	